

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Progetto Studio Srl con sede legale in Verona, via del Fante 15/a, codice fiscale 01269060180 e partita Iva 02155720234 rappresentata da Tornincasa Patrizia

con l'assistenza di Studio Rosario Massimo Tornincasa

e

Filcams CGIL rappresentata con delega Nazionale da Luca Di Natale

Fisascat CISL rappresentata con delega Nazionale da Valter Chiocci

Uiltucs rappresentata con delega Nazionale da _____

Premesso che

- 1) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 3) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

L'azienda, si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS) con conseguente ed inderogabile necessità di sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela che diversamente subirebbe un grave pregiudizio.

- 4) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, per n 82 lavoratori su un organico complessivo di 82, per un periodo dal 06/04/2020 al 06/06/2020 nelle unità produttive in calce al presente accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:



- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17



marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19;



- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria **a rotazione**, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 06/04/2020 al 06/06/2020 per n. 82 lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come indicato in allegato;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 se non diversamente possibile (anticipazione azienda);
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

Brescia, lì 30/04/2020

Firme

Per L'Azienda



Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs Uil